

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3444

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERRETI ALFONSO, BONTADE MARGHERITA, AGOSTA**

*Presentata il 25 novembre 1961*

**Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, relativa alla definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Province siciliane**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è già a vostra conoscenza, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 44 dell'8 luglio 1959, che dichiarò l'illegittimità della legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, vennero annullati, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i concorsi banditi dalla stessa Regione con i decreti assessoriali 18 gennaio 1956, n. 206, e 27 aprile 1957, n. 706.

Allo scopo di evitare che le conseguenze di una situazione d'incertezza giuridica nei rapporti fra Stato e Regione ricadessero sui vincitori dei concorsi annullati senza loro colpa, è stata di recente approvata dal Parlamento la legge 19 luglio 1961, n. 669, concernente la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie d'insegnanti elementari delle Province siciliane.

In virtù dell'articolo 4 di detta legge, gl'insegnanti, già nominati in dipendenza dei concorsi sopra menzionati e non aventi titolo per conseguire la nomina in ruolo a termini delle altre disposizioni contenute nella legge medesima, sono ammessi a partecipare a concorsi speciali per soli titoli, ad essi riservati da bandire in ciascuna provincia della Sicilia.

Si è data, in tal modo, a tutti i vincitori dei concorsi annullati la possibilità di conseguire, sia pure nel tempo, la posizione per-

duta, dato che l'attribuzione dei posti, a mano a mano che si renderanno vacanti, avrà luogo fino all'esaurimento degli aventi titolo.

La legge tuttavia presenta alcune lacune alle quali appare opportuno rimediare, affinché essa risponda in modo più completo alle esigenze di equità che l'hanno ispirata.

In virtù dell'articolo 9 della legge stessa gl'insegnanti elementari, assunti in ruolo per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi annullati, vengono mantenuti temporaneamente in servizio in qualità di provvisori. Appare allora equo stabilire che anche per i vincitori dei concorsi speciali la decorrenza dell'assunzione nei ruoli venga riferita alla data che è stata stabilita per i vincitori dei concorsi, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 669. Senza di che, non essendo possibile prevedere quanto tempo occorrerà per completare le assunzioni in ruolo, si darebbe luogo a gravi differenze di anzianità di servizio tra insegnanti ai quali si è voluto fare un eguale trattamento, ai fini di convalidare la situazione di fatto di cui si è detto, e si finirebbe con il togliere ai vincitori dei concorsi speciali i diritti loro derivanti dalla continuità di un servizio prestato in virtù di una particolare disciplina legislativa.

Un attento esame della legge predetta rivela ancora una più grave lacuna, prodotta dalla mancata presa in considerazione delle dolorose conseguenze a cui sarebbero andati incontro gli insegnanti risultati idonei o approvati nel concorso del 20 per cento, al quale erano stati ammessi con il solo titolo dell'insegnamento nelle scuole sussidiarie.

Costoro hanno difatti perduto il beneficio del riconoscimento della idoneità, che arrecava loro vantaggi notevoli, sia ai fini del conferimento di incarichi e supplenze, sia ai fini dell'ammissione a concorsi per titoli e per esami.

Ne deriva una penosa situazione, non essendo pochi coloro che, sicuri del titolo conseguito, non hanno partecipato frattanto ad altri concorsi.

Il diverso trattamento fra i nominati e gli idonei non appare giustificato, valendo per quest'ultimi le medesime ragioni che hanno consigliato le provvidenze adottate per i primi, ed avendo subito anche gli idonei la selezione di una procedura concorsuale per titoli ed esami. Le prove si sono svolte sulle

materie e con le modalità stabilite per i concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

È opportuno anche rilevare che alcuni di questi idonei hanno utilizzato il titolo conseguito e regolarmente rilasciato dai Provveditorati agli studi, per partecipare ad altri concorsi che hanno avuto il loro regolare svolgimento.

Può essere infine utile sottolineare la particolare struttura delle scuole sussidiarie, istituite nella Regione siciliana, e ciò ai fini di una più adeguata valutazione del servizio in esse prestato. Dette scuole sono amministrate dai provveditori agli studi e vengono istituite per integrare le scuole statali nelle località in cui vi sono meno di 15 alunni.

Per le superiori considerazioni, appare opportuno che la sanatoria introdotta con la legge del 19 luglio 1961 per i vincitori venga estesa anche a coloro che avevano nei concorsi annullati conseguita l'idoneità.

Ci onoriamo pertanto di sottoporre alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La decorrenza del servizio prestato dagli insegnanti elementari, assunti in ruolo in base ai risultati dei concorsi speciali indetti a termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, viene fissata, ai soli effetti giuridici, alla data stabilita per la nomina dei vincitori, di cui all'articolo 1 della stessa legge.

### ART. 2.

L'idoneità o l'approvazione conseguite nel concorso indetto dalla Regione siciliana con decreto assessoriale n. 706 del 27 aprile 1957 dagli insegnanti elementari, che parteciparono a detto concorso senza trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 1°, n. 2, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, sono riconosciute come titoli validi per il conferimento di incarichi e supplenze e per la partecipazione ai concorsi ai posti vacanti nei ruoli degli insegnanti elementari dello Stato.